

STATUTO

Federazione Gruppi Italiani Amici della Natura - Associazione di promozione sociale (in acronimo Federazione G.I.A.N. - APS)

TITOLO PRIMO

DEFINIZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ, SEDE

Art. 1. – Definizione

1.1 La Federazione Gruppi Italiani Amici della Natura – Associazione di promozione sociale, di seguito semplicemente Federazione, è un'organizzazione nazionale democratica, autonoma e pluralista che si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana.

1.2 La Federazione utilizza quale acronimo "Federazione G.I.A.N. - APS".

1.3 La Federazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione sociale o A.P.S.

1.4 La Federazione fa parte dell'Internazionale Amici della Natura (Naturfreunde Internationale in sigla N.F.I.), con sede in Vienna, della quale condivide i principi ispiratori, il ruolo svolto all'interno del movimento operaio e l'aspirazione alla solidarietà e alla cooperazione tra i popoli.

1.5 La Federazione intende contribuire all'affermazione di una società in cui tutti gli esseri umani godano di pari diritti e di pari opportunità e ne ritiene condizioni indispensabili la pace, la non violenza, la tutela dell'ambiente e la giustizia sociale.

1.6 La Federazione non ha finalità di lucro.

Art. 2. – Finalità

2.1 Nell'ambito delle aspirazioni sovranazionali e democratiche, la Federazione persegue finalità di utilità sociale dirette a:

- a) incoraggiare le relazioni amichevoli e lo scambio culturale tra le persone di diverse realtà locali, nazionali e sovranazionali;
- b) creare le possibilità di un turismo responsabile, sostenibile e sociale senza frontiere;
- c) promuovere lo studio e la conoscenza della natura;
- d) contribuire all'accrescimento del senso di responsabilità e di rispetto della natura e alla conservazione di sane condizioni di vita per l'uomo, la fauna e la flora;
- e) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini per una partecipazione attiva alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- f) accrescere in ogni livello della società civile e nei cittadini la consapevolezza dell'urgenza di nuove politiche ambientali e la messa in atto di buone pratiche, volte a ridurre le cause dei cambiamenti climatici alla base dell'attuale modello di sviluppo;
- g) incentivare l'attività delle Sezioni federate.

Art. 3. – Attività di interesse generale e attività diverse

3.1 La Federazione per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei soci delle Sezioni federate, svolge in favore dei medesimi, dei loro familiari e dei terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- I) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- III) formazione universitaria e post-universitaria;
- IV) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- V) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- VI) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- VII) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- VIII) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- IX) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- X) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- XI) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- XII) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- XIII) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- XIV) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 In particolare, la Federazione, a solo titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- 1) la costruzione, l'acquisto e la locazione di strutture da adibire a turismo sociale e come centri culturali e ricreativi per i propri associati e la loro utilizzazione secondo una sana gestione economica, senza fini lucrativi;
- 2) la partecipazione attiva per l'affermazione di una politica tendente a proteggere la natura, l'ambiente e i paesaggi, tenendo conto degli interessi sociali e culturali della collettività;
- 3) la pratica degli sport volti allo sviluppo e al mantenimento dell'integrità psico-fisica dell'individuo e in particolare di quelli praticati all'aria aperta, nel rispetto della natura;
- 4) l'organizzazione di attività culturali, conferenze, seminari, esposizioni, escursioni, mostre, concerti, etc., anche di carattere internazionale;
- 5) l'uso della fotografia come strumento didattico e divulgativo;
- 6) l'organizzazione di viaggi e vacanze in Italia e all'estero;
- 7) l'edizione di pubblicazioni relative alle tematiche della Federazione;
- 8) la promozione di gruppi di lavoro e di interesse sulle tematiche sociali e ambientali e le attività associative;
- 9) la formazione di gruppi di bambini e giovani per una loro partecipazione attiva alla vita della Federazione e delle realtà in cui essa opera;
- 10) la formazione dei quadri dirigenti della Federazione e delle Sezioni federate;
- 11) lo sviluppo e la promozione del territorio e delle economie locali;

3.3 La Federazione, inoltre, previa delibera della Direzione Nazionale alla quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

3.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Federazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 4. – Sede

4.1 La sede legale è fissata in Brescia.

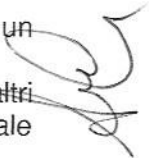
4.2 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dalla Direzione Nazionale.

TITOLO SECONDO

ADERENTI, VOLONTARIATO E STRUTTURE DI BASE

Art. 5. – Aderenti e struttura di base

5.1 Possono aderire alla Federazione tutte le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della Federazione, di seguito semplicemente "Sezioni".

5.2 Sono parti costitutive della Federazione le singole Sezioni federate con le loro basi associative ed i loro iscritti. Dette Sezioni sono tenute a riportare sulle proprie tessere sociali il marchio della Federazione e la dizione "Sezione federata G.I.A.N.". 

5.3 I rapporti tra la Federazione e le Sezioni, dotate di proprio statuto, autonomia amministrativa, economica e patrimoniale, che contribuiscono direttamente alla realizzazione delle attività riconducibili alla Federazione, saranno disciplinate da eventuale Regolamento di federazione.

5.4 La Federazione opera sul territorio nazionale attraverso le Sezioni federate.

5.5 L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per le Sezioni.

5.6 In caso di adesione alla Federazione da parte di Sezioni appartenenti alle categorie degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

5.7 Chi intenda aderire alla Federazione deve rivolgere espressa domanda alla Direzione Nazionale recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

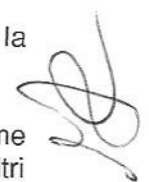
5.8 La Direzione Nazionale deve provvedere sulle istanze di ammissione delle singole Sezioni entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto la deliberazione motivata deve essere comunicata dalla Direzione Nazionale agli interessati entro 30 giorni dall'adozione cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla sua prima riunione utile. 

Art. 6. – Perdita della qualità di aderente

6.1 La qualità di Sezione si perde per estinzione, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

6.2 Le Sezioni possono in qualsiasi momento comunicare per iscritto alla Direzione Nazionale la loro volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

6.3 La comunicazione è annotata nel Libro delle Sezioni federate.

6.4 La Sezione che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne esclusa con deliberazione motivata della Direzione Nazionale. 

6.5 La deliberazione è comunicata alla Sezione entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro delle Sezioni federate.

6.6 Nel caso la Sezione esclusa non condivida le ragioni dell'esclusione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. 

Art. 7. – Attività di volontariato

7.1 La Federazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle Sezioni rappresentate dai loro iscritti, che dovranno, qualora necessario, risultare da apposito Registro.

7.2 L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; la Federazione e le Sezioni federate possono rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

7.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Federazione o tramite la Sezione per la quale svolge la propria attività volontaria.

7.5 La Federazione e le Sezioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

7.6 In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

7.7 I volontari della Federazione e delle Sezioni sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO TERZO

ORGANI NAZIONALI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8. – Organi

Gli organi nazionali della Federazione sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- l'Organo di Controllo.

PARAGRAFO I.

Art. 9. – L'Assemblea Nazionale

9.1 L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i Presidenti delle Sezioni federate di cui è l'organo sovrano.

9.2 L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Nazionale.

9.3 Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 a ciascuna Sezione sono attribuiti i seguenti voti sulla base di tutti gli aderenti delle singole Sezioni federate risultante dall'elenco dei soci dell'anno precedente:

- un voto da 1 e sino a 10 aderenti;
- due voti da 11 e sino a 50 aderenti;
- tre voti da 51 e sino a 100 aderenti;
- quattro voti da 101 e sino a 200 aderenti;
- cinque voti da 201 aderenti;

Art. 10. – Convocazione dell'Assemblea Nazionale

10.1 L'Assemblea Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio.

10.2 L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

10.3 L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

10.4 L'Assemblea Nazionale deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo delle Sezioni aderenti.

10.5 L'Assemblea Nazionale può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

10.6 Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario.

Art. 11. – Assemblea Nazionale convocata in seduta ordinaria

11.1 All'Assemblea Nazionale convocata in seduta ordinaria compete:

- l'elezione dei membri della Direzione Nazionale e ne determina il numero dei componenti prima della loro nomina;
- la revoca dei membri della Direzione Nazionale con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività della Federazione;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento di federazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria;
- nomina dei delegati e dei candidati alle cariche per il Congresso di Naturfreunde Internationale (N.F.I.);
- la definizione dell'importo annuale del riparto delle tessere sociali delle singole Sezioni, quale quota di adesione delle medesime alla Federazione;

11.2 L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

11.3 L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti.

11.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12. – Assemblea Nazionale convocata in seduta straordinaria

12.1 All'Assemblea Nazionale convocata in seduta straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

12.2 L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

12.3 In seconda convocazione l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

PARAGRAFO II.

Art. 13. – Direzione Nazionale

13.1 La Federazione è amministrata dalla Direzione Nazionale composto da un numero variabile da quattro a nove membri e il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea Nazionale prima dell'elezione. La Direzione Nazionale è composta esclusivamente dai soci delle Sezioni federate.

13.2 I membri della Direzione Nazionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.4 La Direzione Nazionale nomina al proprio interno, alla prima riunione utile, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario ed il Tesoriere.

13.5 Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da eventuale Regolamento.

13.6 La Direzione Nazionale si riunisce dietro convocazione del Presidente Nazionale e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

13.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Direzione Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.8 La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vice Presidente Nazionale, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

13.9 Delle riunioni della Direzione Nazionale è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.10 La Direzione Nazionale è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazioni. Sviluppa un'ampia attività informativa tesa a costruire e mantenere un rapporto costante e reciproco con tutte le Sezioni ed i loro aderenti.

13.11 La Direzione Nazionale procede alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea Nazionale e compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo della Federazione e dell'organizzazione e funzionamento delle Sezioni, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

13.12 La Direzione Nazionale individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

13.13 L'amministratore che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine della Federazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea Nazionale.

13.14 La deliberazione è comunicata all'interessato a cura della Direzione Nazionale entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

13.15 Qualora l'amministratore non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea Nazionale; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

13.16 In caso di recesso, decesso o revoca di un amministratore, la Direzione Nazionale provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale annuale.

13.17 Il venir meno della maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente Nazionale o, in sua assenza, il Vice Presidente Nazionale ovvero il più anziano di età tra i membri della Direzione Nazionale rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per la Direzione Nazionale.

Art. 14. – Il Presidente Nazionale

14.1 Il Presidente Nazionale è anche Presidente della Federazione.

14.2 Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

14.3 Il Presidente Nazionale cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Nazionale.

14.4 Al Presidente Nazionale compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dalla Direzione Nazionale appena possibile.

14.5 Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, la Direzione Nazionale e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo della Federazione e verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e ne promuove la riforma.

14.6 Il Presidente Nazionale cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri della Federazione.

Art. 15. – Il Vice Presidente Nazionale

15.1 Il Vice Presidente Nazionale è eletto all'interno della Direzione Nazionale e sostituisce il Presidente Nazionale ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

15.2 Il solo intervento del Vice Presidente Nazionale costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente Nazionale.

Art. 16. – Il Segretario

16.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale sottoscrivendone i relativi verbali.

16.2 Coadiuvava il Presidente Nazionale e la Direzione Nazionale nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Art. 17. – Il Tesoriere

17.1 Il Tesoriere attende alla tenuta della contabilità della Federazione, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo d'esercizio e quello preventivo di comune accordo con il Presidente Nazionale per la presentazione all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

PARAGRAFO III.

Art. 18. – L'Organo di Controllo.

18.1 L'Assemblea Nazionale può eleggere l'Organo di controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

18.2 L'Organo di controllo può essere collegiale o monocratico.

18.3 L'Organo di controllo quando collegiale si compone di tre membri effettivi e alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente;

18.4 L'Organo di controllo dura in carica tre anni e cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del triennio di durata dell'incarico.

18.5 Quando la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria per legge, ovvero nei casi previsti dalla legge, almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

18.6 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.7 All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

18.8 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.9 Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19. – Risorse economiche

19.1 La Federazione trae le proprie risorse da:

- quote di adesione annuali delle Sezioni;

- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dalla Federazione.

Art. 20. – Patrimonio, contributi e convenzioni.

20.1 Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili e immobili.

20.2 Tutti i beni appartenenti alla Federazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

20.3 L'importo delle quote di adesione annuali delle Sezioni è stabilito dalla Assemblea Nazionale ;

20.4 La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

20.5 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Direzione Nazionale.

20.6 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dalla Direzione Nazionale in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente Nazionale al compimento di tutti gli atti necessari.

20.7 Le convenzioni sono accettate con delibera dalla Direzione Nazionale che autorizza il Presidente Nazionale a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 21. – Bilanci.

21.1 Per ogni esercizio sociale, la Federazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

21.2 L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.3 Il bilancio consuntivo d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Federazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

21.4 Il bilancio consuntivo di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

21.5 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

21.6 Nei casi previsti dalla legge, la Federazione redigerà il bilancio sociale.

21.7 Entro il mese di aprile di ciascun anno la Direzione Nazionale è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

21.8 I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Federazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Nazionale convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Federazione a spese del richiedente.

Art. 22. – Avanzi di gestione.

22.1 Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale.

22.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO QUINTO LIBRI OBBLIGATORI

Art. 23. – Libri obbligatori

23.1 La Federazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro delle Sezioni federate;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione Nazionale;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

23.2 Le Sezioni hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata alla Direzione Nazionale la quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

23.3 Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. – Scioglimento e devoluzione.

24.1 In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa della Federazione' il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente Associazioni di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea Nazionale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25. – Clausola compromissoria.

25.1 Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra le Sezioni o tra alcune di esse e la Federazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione degli eventuali Regolamenti e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in relazione alla sede dell'Associazione.

25.2 Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

Art. 26. – Disposizioni finale.

26.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Codice del Terzo Settore, nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Art. 27. – Norma transitoria.

27.1 Le norme del presente statuto sono pienamente efficaci dalla data di sua approvazione, ad esclusione di quelle che presuppongono l'iscrizione della Federazione al Registro Unico degli Enti

Allegato lettera B alla riunione del XV° Congresso Nazionale svolto in data 3/10/2020

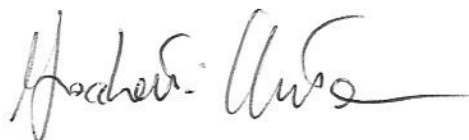
del Terzo Settore che entreranno in vigore alla data di iscrizione della Federazione nel predetto Registro.

27.2 Le associazioni di nuova costituzione che chiederanno di aderire alla Federazione sono tenute ad avere nella propria denominazione l'acronimo G.I.A.N.

Data, 3 ottobre 2020.

Il Presidente

(Christian Facchetti)



La Segreteria del Congresso

(Cinzia Candusso)



(Pierluigi Cristini)



(Claudio Andreis)